



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 1° marzo 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Trento**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 31/2022. STP partecipata da professionisti e da Sri riferibile ai professionisti stessi.

L'Ordine di Trento informa che gli è pervenuta richiesta di iscrizione all'Albo di una STP con la seguente compagine sociale:

- il 90% del capitale sociale risulta di proprietà diretta dei 3 soci professionisti;
- il 10% del capitale sociale risulta di proprietà di una S.r.l. (non si tratta di una STP), i cui soci (e amministratori) sono due dei professionisti soci della STP che ha richiesto l'iscrizione.

L'Ordine di Trento chiede conferma in ordine alla interpretazione per cui - anche alla luce del P.O. 153/2018 che richiama l'art. 4-bis della legge 247/2012 (disciplina speciale delle società tra avvocati), in cui si considera "vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona" - il socio di capitale persona giuridica (in questo caso S.r.l.) di una STP, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 3 e 4, del DM 34/2013 in capo agli amministratori, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non possa mai avere come soci di riferimento (titolari effettivi) iscritti all'albo potenzialmente iscrivibili come soci professionisti della STP stessa, anche in considerazione del fatto che in tal modo potrebbe essere agevolmente superata l'incompatibilità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge 183/2011. Quanto sopra con il risultato che la STP oggetto del presente quesito debba quindi essere regolarizzata in considerazione a questo aspetto.

La legge n. 183/2011 non disciplina l'ipotesi prefigurata dall'Ordine di Trento.

Come osservato¹, tuttavia, si reputa opportuno che la situazione della STP in oggetto vada regolarizzata, in considerazione della circostanza che, pur in assenza di specifiche disposizioni sul punto, la soggettività giuridica del socio per finalità di investimento – vale a dire della SRL che, nel caso *de quo*, detiene il 10% del capitale sociale della STP ma che è partecipata per l'intero da due dei tre soci professionisti della STP - non può valere in chiave elusiva, così da risultare vanificata, ancorché indirettamente, la portata del divieto espresso nell'art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani



¹ Cfr. P.O. n. 153/2018.